



COMUNE DI GENOVA

“CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” (CATASTO INCENDI) 2022

LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”

RELAZIONE METODOLOGICA E ILLUSTRATIVA

La Legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge quadro sugli incendi boschivi - è volta *alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita* (articolo 1, comma 1).

Tale obiettivo, perseguito attraverso misure di *previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di formazione, informazione ed educazione ambientale* (art. 1, comma 2), giustifica anche l'apposizione dei vincoli di destinazione e le limitazioni d'uso fissati dall'art. 10, quale deterrente al fenomeno degli incendi innescati per interessi legati alla speculazione edilizia, a favore della salvaguardia del patrimonio boschivo.

L'art. 10, al comma 1, inoltre, prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo relativamente alle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, suddivisi per cadenze temporali differenti, ovvero:

1. vincoli quindicennali:

- le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni; è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente; in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi incendiari, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto;
- l'art. 46 della L.R. 4/1999, inoltre, stabilisce che tutte le zone boscate, distrutte o danneggiate dal fuoco, non possano avere, per almeno quindici anni, una disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree, ovvero una maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di: a) opere pubbliche o spazi pubblici; b) opere volte all'antincendio boschivo; c) impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati;

2. vincoli decennali:

- è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista, in data precedente l'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tali aree è vietato altresì il pascolo e la caccia;



COMUNE DI GENOVA

3. vincoli quinquennali:

- nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

4. vincoli triennali:

- limitatamente alle zone boscate percorse dal fuoco è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.

Il comma 2 dell'art. 10 della legge 353/2000, inoltre, stabilisce che i comuni provvedano a censire, attraverso apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, oggi Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, aggiornando tale catasto annualmente, e delinea la procedura amministrativa, secondo la quale l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Lo stesso comma ammette la revisione degli elenchi, a seguito della cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 10, solo dopo che, per ciascun divieto, siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati dal medesimo comma 1.

La L.R. 22 gennaio 1999, n. 4, infine, all'art. 46 (*Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli distrutti o danneggiati dal fuoco*), comma 2, stabilisce che "I Sindaci hanno l'obbligo di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Provincia, alla Regione e al Ministero dell'Ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco."

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 353 del 2000, art. 10 e dalla L.R. n. 4 del 1999, art. 46, questa Direzione ha elaborato l'aggiornamento della cartografia delle aree percorse dal fuoco relativa all'anno 2022 e l'elenco dei relativi soprassuoli, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, e presenti nel Sistema Informativo della Montagna (SIM), predisposto a supporto dei soggetti istituzionali e dei Comuni.

Trascorsi i termini temporali e a seguito della conseguente decadenza dei vincoli di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 353 del 2000, risulta altresì necessario procedere alla **cancellazione delle prescrizioni relative agli incendi del 2007**, come previsto al comma 2 della medesima legge. In particolare si segnala che gli incendi avvenuti nel 2007 e rubricati con i numeri dal 1067 al 1091, estremi compresi, non producono più vincoli all'uso del suolo che, pertanto, non risulta più gravato da limitazioni, se non per effetto di eventuali altri incendi avvenuti in anni successivi.

Metodologia di rappresentazione dei dati

Gli uffici di questa Direzione hanno elaborato i dati catastali, messi poi a confronto con i perimetri geo-riferiti presenti nel **Sistema Informativo della Montagna (SIM)**, predisposto a supporto dei soggetti istituzionali e dei Comuni per la realizzazione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco, al fine di verificare le perimetrazioni fornite e di perfezionare l'elenco delle particelle catastali.

A tal fine gli areali degli incendi sono stati verificati attraverso la sovrapposizione del Catasto Regionale (Database Territoriale Integrato, allestito e gestito da Regione Liguria nell'ambito del progetto nazionale SigmaTer, contenente una replica dei dati catastali aggiornata mensilmente tramite un servizio



COMUNE DI GENOVA

di interoperabilità con l'Agenzia del Territorio), opportunamente convertito nel sistema di riferimento nazionale (Gauss Boaga), onde consentire l'estrapolazione delle particelle catastali interessate dall'incendio. Inoltre pare opportuno segnalare che, pur avendo operato con particolare attenzione, tale elaborazione, pur minimizzando i vari tipi di deformazione, è un compromesso tra due sistemi di rappresentazione e, come tale, è suscettibile di errore. In considerazione di ciò si è ritenuto di non includere nell'elenco le particelle catastali coinvolte per superfici inferiori ad un metro quadrato.

I dati geografici delle aree percorse dal fuoco, infine, sono stati trasferiti in ambiente GIS, permettendo, tra le altre funzionalità, la sovrapposizione delle stesse aree ad altri dati cartografici digitali e rendendo in tal modo possibili varie interrogazioni, quali ad esempio la misurazione della superficie. Gli stessi sono stati rappresentati realizzando i seguenti elaborati:

- cartografia, in scala 1:5000, su base CTR 5000 Regione Liguria, ovvero n. 37 tavole riportanti gli areali degli incendi del 2022, oltre a tutte le aree incendiate negli anni precedenti, a partire dal 2008, comprendente:
 1. numerazione progressiva assegnata all'incendio e all'anno in cui è avvenuto;
 2. perimetrazione delle aree identificate come sopra descritto;
- album cartografico, in scala 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 e 1:10.000, relativo agli incendi avvenuti nel 2022, su base Nuovo Catasto Terreni, con indicazione di Sezione, Foglio e Mappali interessati, con relativo elenco;
- volume di raccolta della documentazione resa disponibile dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, che si riporta in elenco:

Numero assegnato	Località/Via	Data incendio	Segnalazione Stazione Comando	Trasmessa con nota
1316	Monte Moro	01/02/2022	SIM	
1317	Nervi	01/02/2022	SIM	
1318	Corso Perrone	12/02/2022	SIM	
1319	Costa Cerusa	08/03/2022	SIM	
1320	San Teodoro	22/03/2022	SIM	
1321	Viale Gambaro Montesignano	10/06/2022	SIM	
1322	Salita Brasile	06/07/2022	SIM	
1323	Via Maritano	08/07/2022	SIM	
1324	Via delle Fabbriche	10/07/2022	Regione Carabinieri Forestale "Liguria" stazione CCF Arenzano	Protocollo n. 0331664.E del 2 settembre 2022
1325	Borzoli	14/07/2022	SIM	
1326	Monte Pennello	14/07/2022	SIM	
1327	Premanico superiore	19/07/2022	SIM	



COMUNE DI GENOVA

1328	Via Leonardo Fea	24/07/2022	SIM	
1329	Via 2 dicembre 1944	29/07/2022	SIM	
1330	Via Incisa	03/08/2022	SIM	
1331	Via Calamandrei	09/08/2022	SIM	
1332	Via Promontorio	09/08/2022	SIM	
1333	Monte Moro	12/09/2022	SIM	

I dati così strutturati al termine del procedimento verranno pubblicati nel Geoportale del Comune di Genova, al fine di consentirne una rapida e mirata consultazione.

Genova, li 29 maggio 2023

Il Funzionario Tecnico

geom. Maurizio Ghezzi

arch. Alessandra Tegaldo



Il Responsabile
Varianti Urbanistiche

arch. Martino Zurra